

Decreto del Ministero dell'Interno n. 280 del 17/06/1987
Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi.

Testo:

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 733;
Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi;
Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

DECRETA:

Art. 1.

L'Art. 10 del decreto ministeriale 31 luglio 1934 è modificato come segue:

CATEGORIE A E B

Classe 6^l - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per automazione della capacità massima di litri 10.000 nell'abitato, e litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

CATEGORIA C

Classe 10^l - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per automazione della capacità massima di litri 75.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

Art. 2.

Resta invariato quanto disposto dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 luglio 1934 per le altre classi di depositi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 giugno 1987.

NOTE

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e recante norme sulla disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, è il seguente: Art. 23:

- Il Ministro per l'interno $\dot{\text{S}}$ autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi, separatamente dal regolamento previsto dall'art. 63 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931, n. 773.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 10 del D.M. 31 luglio 1934 recante: Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi è il seguente: Art. 10.

- Le classi dei depositi sono le seguenti:

Categorie A e B.

Classe 1^l - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale superiore a 3500 m³. (benzina).

Classe 2^l - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 301 a 3500 m³. (benzina).

Classe 3^l - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 101 a 300 m³. (benzina).

Classe 4^l - Depositi con soli serbatoi interrati; capacità totale da 16 fino a 100 m³. (benzina).

Classe 5^l - Depositi di capacità totale da 16 fino a 75 m³. di merce imballata (benzina).

Classe 6^l - Serbatoi interrati per distributori di benzina, della capacità, nell'abitato, di litri 3500 a 5000, secondo l'ubicazione; di litri 7000 nelle piazze e aree ampie e di litri 25.000 sulle strade fuori città, autostrade, aeroporti e idroscali civili.

Classe 7^l - Depositi di capacità da 2 a 15 m³. di merce imballata (benzina).

Categoria C:

Classe 8^l - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale superiore a 1000 m³. (oli combustibili).

Classe 9i - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale da 25 a 1000 m³. (oli combustibili).

Classe 10i - Serbatoi interrati per distributori di residui distillati per motori, della capacità fino a litri 8000 nell'abitato, litri 15.000 nelle piazze e nei porti e litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti e idroscali civili.

La capacità qui contemplata s'intende effettiva, in volume, dei liquidi infiammabili che possono essere contenuti nei serbatoi; cioè ad esclusione dello spazio vuoto occorrente per la dilatazione dei detti liquidi nei serbatoi, nonché, degli spazi entro i medesimi occupati dall'acqua, dai dispositivi antincendio, dalle tubazioni e per i franchi di dilatazione e di sicurezza.

La capacità effettiva si ottiene, mediamente, dalla capacità geometrica dei serbatoi, defalcando le percentuali seguenti: 5 per cento per i serbatoi interrati, 10 per cento per quelli fuori terra.